

DATI SEGNALETICI CANE**MICROCHIP N.**

--

Nome _____

Razza _____

Sesso _____

Data nascita dich. _____

Taglia attuale o prevista
piccola media grande gigante

Categoria _____

Mantello _____

Segni particolari _____

**DATI SEGNALETICI CANE
MICROCHIP N.**

--

Nome _____

Razza _____

Sesso _____

Data nascita dich. _____

Taglia attuale o prevista
piccola media grande gigante

Categoria _____

Mantello _____

Tipo pelo _____

Segni particolari _____

Luogo custodia _____

DATI PROPRIETARIO

Cognome _____

Nome _____

Nato a _____

Data di nascita _____

Residente in _____

Via _____

Domicilio _____

Tel. _____

Cell. _____

C.F. _____

RISERVATO ASSL

Data applicazione microchip _____

Il Veterinario

Dott. _____

Timbro e firma del Veterinario

RISERVATO ASSL

Data applicazione microchip _____

Il Veterinario

Dott. _____

Timbro e firma del Veterinario

DATI SEGNALETICI CANE MICROCHIP N.	DATI PROPRIETARIO	RISERVATO ASSL
Nome _____	Cognome _____	ATSSardegna Azienda Tutela Salute ASSL Sassari
Razza _____	Nome _____	Data applicazione microchip _____
Sesso _____	Nato a _____	Il Veterinario
Data nascita dich. _____	Data di nascita _____	
Taglia attuale o prevista piccola <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> grande <input type="checkbox"/> gigante <input type="checkbox"/>	Residente in _____	
Categoria _____	Via _____	
Mantello _____	Domicilio _____	
Tipo pelo _____	Tel. _____	
Segni particolari _____	Cell. _____	
Luogo custodia _____	C.F. _____	

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati e di quelli del proprio animale in un archivio telematico, in conformità al d. Lgs. 196/03

Documento d'identità _____ scadenza _____ / _____ / _____

Firma del proprietario
o del detentore _____

Trasferimento di proprietà		OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI AI SENSI DELLA LEGGE REG. 18/05/1994, N. 21 <i>Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina</i>	LIBRETTO ANAGRAFE CANINA
<i>Cognome</i>		Art.4 Istituzione dell'anagrafe canina	
<hr/>		1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.	
<i>Nome</i>		2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.	
<i>Luogo di nascita</i>		3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.	
<i>Data di nascita</i>		4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.	
<i>Residenza</i>		5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.	
<i>Comune</i>		6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.	
<i>Recapito telefonico</i>		7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.	
<i>Codice Fiscale</i>		8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.	
		Art.11 Trasferimento, smarrimento o morte del cane	
		1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.	
		2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.	
		3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.	
		Art.12 Abbandono e custodia degli animali	
		1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.	

REGIONE SARDEGNA



ATS Sardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Sassari



OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI AI SENSI DELLA LEGGE REG. 18/05/1994, N. 21

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina

Art.4 Istituzione dell'anagrafe canina

1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.
3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.
7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.
8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.

Art.11 Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.
3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Art.12 Abbandono e custodia degli animali

1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.

FIRMA
